

AULA 'A'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 18/05/2023
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - PU
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17601-2020 proposto da:

. elettivamente domiciliato in
ROMA (STUDIO . . .

rappresentato e difeso dall'Avvocato

- *ricorrente* -

contro

S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

2023

2677



, presso lo studio dell'avvocato
, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 607/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2020 R.G.N. 2331/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. PAOLA FILIPPI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5956/2019, il Tribunale di Roma, nell'accogliere l'opposizione dell'attore contro l'ordinanza del Tribunale della medesima sede, con la quale nella fase sommaria erano state respinte le sue richieste circa il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla convenuta s.p.a., aveva dichiarato illegittimo tale licenziamento, condannando alla reintegra del nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, in misura comunque non superiore a 12 mensilità.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dall' s.p.a. avverso la



sentenza di primo grado ed in riforma della stessa, rigettava la domanda proposta dal con il ricorso di primo grado; e condannava lo stesso a rifondere all' le spese del doppio grado del giudizio, come distintamente liquidate per ogni grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che l'azienda datrice di lavoro aveva contestato al , conducente dell'autobus della linea , di essersi reso responsabile, il giorno 14.11.2014, di fatti disciplinarmente rilevanti, come risultava dalla visione di un video apparso sulla piattaforma You Tube e il cui contenuto veniva così descritto nella lettera di addebito: <<... il video mostra un individuo il quale, dopo essersi fermato nell'area di una stazione di servizio, corre velocemente verso il margine della carreggiata e, al transito della vettura aziendale, la colpisce con un oggetto sul parabrezza provocandone la rottura. Successivamente, l'autobus cambia repentinamente direzione spostandosi verso il soggetto sopra menzionato; questi cade in terra lungo la fiancata destra del mezzo e solo per un caso fortuito non viene schiacciato dalle ruote dell'autobus ... L'individuo si rialza, recupera l'oggetto con cui aveva colpito il mezzo e lo scaglia verso il bus prima di dileguarsi. L'operatore di esercizio scende dal mezzo, rincorre l'individuo che si sta allontanando a bordo della vettura parcheggiata nell'area di servizio e gli lancia contro probabilmente lo stesso oggetto contundente scagliato contro il bus.>>

4. Quindi, dopo aver dato conto di come si erano espressi, rispettivamente, il giudice della fase sommaria e quello dell'opposizione, nonché dei motivi di reclamo formulati dall' rispetto alla decisione adottata da quest'ultimo in sentenza, la Corte distrettuale riteneva fondate le doglianze mosse nell'atto di reclamo circa la configurabilità della condotta contestata, procedendo anzitutto ad una completa rilettura in fatto dell'episodio oggetto di addebito e quindi alla sua valutazione. Concludeva, perciò, che la sanzione del licenziamento è senza dubbio proporzionata alla condotta, considerata



l'oggettiva matrice violenta del comportamento tenuto e l'alto grado di affidamento che l'azienda ripone nel corretto svolgimento delle mansioni da parte del dipendente incaricato di pubblico servizio.

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6. Ha resistito l'intimata con controricorso.

7. Il P.G., con nota scritta, ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

8. Le parti private hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. anche in relazione all'art. 45, punto 6, del Regio Decreto 148 dell'8.01.1931 anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c."; per avere "il Giudice del gravame, nell'esaminare i fatti (sia pure nell'autonomia di giudizio allo stesso spettante), pur dati per non contestati, attesi i limiti propri del giudizio di legittimità, fatto non "corretta applicazione delle norme poste a base del recesso primariamente nella valutazione del comportamento del tale da non consentire la continuazione, neanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.) e, quindi, della nozione di giusta causa (attestata, illegittimamente, sulla volontarietà violenta della condotta per opporsi all'aggressione subita per rendere proporzionata la massima sanzione inflitta)".

2. Con il secondo motivo il lavoratore denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 4 e 5, L. 300/70 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 e smi) con riferimento al concetto di "insussistenza del fatto contestato" e delle altre "ipotesi di insussistenza della giusta causa e/o del giustificato



motivo soggettivo” anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)”.

3. I due motivi di ricorso, essendo all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

3.1. Entrambi i motivi presentano evidenti profili d’inammissibilità nella parte in cui fanno riferimento in rubrica anche agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

3.2. Più nello specifico, nell’esposizione di entrambe le censure non è mai chiarito in quale chiave sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Analogamente, rispetto alla pur dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nello svolgimento dei motivi mai viene illustrata l’offesa alle relative previsioni.

4. Per il resto, ambedue le censure sono infondate.

4.1. In particolare, nello sviluppo del primo motivo il ricorrente mostra di non porre in discussione la ricostruzione fattuale dell’episodio oggetto di contestazione disciplinare, come operata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15, nel punto in cui si danno per “non contestati” dal ricorrente i fatti come accertati dalla stessa Corte).

In realtà, il ricorrente, pur richiamando in tema di giusta causa principi corrispondenti ai precedenti di questa Corte (cfr. pagg. 21-22 del ricorso), nel sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato appunto il concetto di giusta causa al caso concreto, muove in un primo momento da una propria esposizione della “condotta” a lui contestata (cfr. pagg. 16-18 del ricorso).

Di seguito, passa a considerare quella che indica come “L’analisi in motivazione della Corte d’appello” (cfr. pagg. 18-21 del ricorso).

4.2. Osserva, però, il Collegio che l’impugnante considera molto parzialmente la puntuale e meticolosa “analisi” dell’occorso



effettivamente compiuta dalla Corte di merito, e senza tener conto proprio dei passi salienti della stessa analisi.

Invero, la Corte d'appello, dopo aver dato conto del c.d. "antefatto" del diverbio intervenuto tra il ricorrente ed il suo antagonista, che era inizialmente alla guida di una Fiat 600, non si è limitata ad indicare, per così dire, il comportamento alternativo lecito ed anzi doveroso che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto tenere a fronte del pericolo di "agguato" che proveniva dal conducente dell'auto.

Essa ha, infatti, considerato che "il filmato in atti mostra chiaramente che l'autobus, quando l'uomo era in piedi a bordo carreggiata, vira repentinamente verso di lui e che tale manovra non è conseguente all'aggressione, ma la precede di qualche istante, sovrapponendosi poi alla rottura del parabrezza da parte dell'aggressore, che a sua volta, venuto a contatto con la vettura, carambola su se stesso e finisce a terra, in una rapidissima successione di eventi".

Indi, la stessa Corte ha diffusamente spiegato perché quello che ha definito " Brusco cambiamento di traiettoria" dell'autobus condotto dal [redacted] non potesse essere dipeso da "buche sull'asfalto" oppure dal "turbamento conseguente al primo episodio, come sostenuto dal ricorrente" (cfr. facciate 6-7 della sua sentenza).

Esclusa, ancora, la fondatezza della versione di fatti sostenuta dal ricorrente in sede di giustificazioni nella procedura disciplinare, i giudici di secondo grado hanno osservato: "Che la condotta del [redacted] sia stata dettata da uno spirito di rivalsa per i torti subiti nel trascorso diverbio, o quantomeno da un eccesso di difesa in occasione della successiva aggressione, è confermato anche dal comportamento tenuto dal ricorrente dopo la caduta a terra dell'antagonista, poiché il [redacted] ferma il mezzo pubblico e, disinteressandosi dei passeggeri a bordo, cerca di raggiungere e fermare il suo aggressore, oltretutto ormai in via di fuga".



E nota questo Collegio che la Corte territoriale, nel concedere in via alternativa che il _____ in questa seconda parte dell'episodio, potesse versare in "un eccesso di difesa", non solo non ha ipotizzato una vera e propria legittima difesa, magari putativa, ma nemmeno ha prospettato quello che sul terreno penalistico è denominato "eccesso colposo di legittima difesa". Non ha, quindi, ammesso alcuna nota di legittimità in tale azione del lavoratore, distinta ed ulteriore rispetto al precedente "brusco cambiamento di traiettoria" dell'autobus da lui guidato in direzione dell'antagonista (cui pure ha attribuito valenza di condotta da lui voluta). Ha, anzi, posto in luce che l'antagonista era "ormai in via di fuga". Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, perciò, non si era in presenza di fattispecie in cui si dovesse stabilire se il _____, piuttosto che reagire, disponesse o meno di quello che suole chiamarsi, in ambito penalistico, *commodus discessus*, ma all'opposto egli era l'inseguitore di una persona già in fuga all'indirizzo della quale poi tentò di scagliare una spranga abbandonata sull'asfalto.

Ha, infatti, ritenuto: "Le immagini smentiscono, in questa seconda sequenza video, che il _____ abbia cercato l'aiuto di terze persone, pur presenti presso il distributore: al contrario il _____ si pone personalmente all'inseguimento dell'uomo e tenta di scagliargli contro la spranga abbandonata sull'asfalto, nonostante l'uomo si stia già allontanando a bordo dell'auto, peraltro parcheggiata a diversi metri di distanza".

Ed è solo all'esito degli accertamenti e delle valutazioni sin qui solo riassunti che la Corte ha considerato: "Anche il fatto di lasciare incustodito il mezzo aziendale per dedicarsi all'inseguimento, abbandonando i passeggeri a bordo di una vettura senza conducente, mostra una condotta violativa dei doveri di correttezza, cui deve essere improntata la prestazione del lavoratore", ed ancora "che il _____ non ha posto in atto tutte le manovre prescritte dal manuale in caso di aggressione, ... " (cfr. *in extenso* facciate 8 e 9 dell'impugnata sentenza).



5. È di tutta evidenza, allora, che la valutazione giuridica del caso, compiuta dai giudici di secondo grado dopo detto apprezzamento probatorio dell'episodio, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non può ritenersi avulsa dal contesto in cui la complessiva condotta è stata posta in essere e fuori dagli *standard* valutativi della realtà sociale attuale.

6. In disparte i profili d'inammissibilità già illustrati, anche il secondo motivo è privo di fondamento.

6.1. Tale censura, da un primo punto di vista, prospetta un errore di sussunzione del caso, perché sarebbe evidente "che il fatto sussista, ma non avendo i connotati dell'illiceità quanto piuttosto della legittima difesa, essendosi trattato di una reazione difensiva proporzionata alla gravità dell'offesa, il licenziamento è illegittimo per insussistenza del fatto contestato ai sensi dell'art. 18, 4° comma, l. 300/70".

In base, però, a quanto già ritenuto nel disattendere il primo motivo di ricorso, i puntuali accertamenti di fatto operati dalla Corte territoriale con apprezzamento incensurabile in questa sede portano ad escludere senz'altro che il _____, in entrambe le fasi dell'episodio - quella della repentina sterzata verso l'antagonista, e quella del successivo inseguimento a piedi di quest'ultimo con il lancio al suo indirizzo della spranga presa da terra -, abbia agito per legittima difesa. S'è già notato che la stessa Corte, in termini condivisibili sul piano giuridico, per quanto accertato, ha prospettato solo "un eccesso di difesa", del quale non ha ritenuto la legittimità, né ha affermato il carattere colposo.

Pertanto, ha incensurabilmente concluso che: "La sanzione del licenziamento è senza dubbio proporzionata alla condotta, considerata l'oggettiva matrice violenta del comportamento tenuto e l'alto grado di affidamento che l'azienda ripone nel corretto svolgimento delle mansioni da parte del dipendente incaricato di pubblico servizio".



7. Né, come invece, ed in subordine, sostiene il ricorrente nel secondo motivo, la fattispecie potrebbe essere sussunta nelle "altre ipotesi" in cui il giudice "accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa", giusta l'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970.

La Corte di merito, infatti, ha appurato la piena sussistenza dei fatti contestati anche sul piano della loro illiceità, in particolare mettendo in luce i doveri di correttezza e di comportamento, in caso di emergenza, nei confronti della datrice di lavoro cui era venuto meno il lavoratore.

8. Il ricorrente, pertanto, soccombente in questa sede, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.5.2023.

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Francesco Caso

Guido Raimondi

